



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

A tutti gli Istituti Culturali interessati

e.p.c.

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore

Circolare n. 3

Norme per l'ammissione ai contributi statali annuali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

Art. 1

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248, che:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

1. *Destinatario a cui va indirizzata la domanda:* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II “Istituti culturali” - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma.

2. *Presentazione della domanda:* Il legale rappresentante dell'ente presenta la domanda contenente le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale;
- d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo;
- e) recapiti telefonici, fissi e/o mobili;
- f) indirizzo di posta elettronica, anche certificata (se disponibile).

3. *Documenti da allegare alla domanda:* la domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) ultimo bilancio consuntivo dell'Ente approvato;
- c) composizione delle cariche sociali;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);
- e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- f) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
- g) rendiconto delle attività realizzate successivamente alla concessione del contributo annuale (esclusivamente per gli Enti che già abbiano ricevuto il contributo annuale ex art. 8, legge n. 534/1996 nell'anno o negli anni precedenti);
- h) prospetto delle attività previste per ciascun anno del triennio successivo all'anno cui si riferisce la domanda di contributo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- i) prospetto delle attività svolte nel triennio precedente a quello di compilazione della domanda;
- l) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove l'Ente sia assoggettato a tale obbligo ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'assenza di posizioni INPS e/o INAIL.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it).

È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Art. 3

Composizione della commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è effettuata da una commissione, nominata con decreto del Direttore generale della Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali, composta da:

- a) il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali o persona designata dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con funzioni di presidente;
- b) due esperti del settore bibliotecario;
- c) due esperti del settore della ricerca scientifica.

Svolge funzioni di segreteria un funzionario o assistente della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ovvero della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore.

2. I componenti della commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

3. In ragione della specificità delle singole domande, di contributo, la commissione potrà interpellare esperti, acquisendone il parere che sarà reso a titolo gratuito.

Art. 4

Criteri di assegnazione del contributo

1. La commissione effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e sulla base dei fondi disponibili, propone l'attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

- attrezzature e adeguatezza della sede agli scopi istituzionali;
- consistenza e qualità del materiale librario posseduto;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- consistenza e qualità del materiale archivistico posseduto;
- consistenza e qualità del materiale storico e artistico, archeologico;
- presenza di un museo aperto al pubblico:
 - consistenza e qualità della collezione;
 - numero di visitatori degli ultimi 5 anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda.
- Digitalizzazione e consultabilità telematica del materiale librario posseduto;
- Digitalizzazione e consultabilità telematica del materiale archivistico posseduto;
- Digitalizzazione e consultabilità telematica del materiale storico-artistico posseduto;
- Partecipazione a reti telematiche;
- Ampiezza e tipologia delle attività culturali realizzate, anche con riferimento al numero e alla qualità di:
 - progetti di ricerca realizzati o in corso;
 - collaborazione con università o enti di ricerca:
 - pubblici;
 - privati;
 - nazionali;
 - internazionali.
 - convegni organizzati:
 - nazionali;
 - internazionali.
 - seminari organizzati:
 - nazionali;
 - internazionali.
 - volumi monografici promossi e pubblicati dall'Ente;
 - volumi monografici pubblicati all'interno di collane editoriali curate e pubblicate dall'Ente;
 - riviste periodiche promosse e pubblicate dall'Ente;
 - Attività di diffusione culturale riconducibile a:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es.: concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizione e altri eventi);
 - divulgazione scientifica (es.: pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'Ente);
 - iniziative di coinvolgimento dei cittadini nelle attività svolte dall'Istituto (es. dibattiti, festival);
 - attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es.: simulazioni ed esperimenti, attività laboratoriali).
- struttura organizzativa;
 - capacità di autofinanziamento.

2. Gli elementi di cui ai precedenti punti devono specificarsi anche con riferimento alla programmazione di ciascun anno del triennio successivo all'anno cui si riferisce la domanda di contributo.

3. Gli elementi di cui ai precedenti punti devono essere specificati in relazione a ciascun anno di attività, distintamente; per ciascuno di essi va fornita adeguata dimostrazione documentale (come ad esempio: frontespizio di locandine congressuali; di volumi; di riviste etc.).

4. Per convegno si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino quattro o più relatori, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per un'intera sessione, antimeridiana o pomeridiana.

5. La Commissione, di cui all'art. 3, in base ai punteggi di valutazione attribuiti, propone l'assegnazione di un contributo a ciascuna domanda ammessa nei limiti delle risorse di bilancio e comunque in misura non superiore al 50% del totale delle voci di spesa espresse in ciascuna domanda.

6. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, tenuto conto del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 3, predisporre un piano di ripartizione da sottoporre alla firma del Ministro.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 5

Rendicontazione delle attività

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" un dettagliato rendiconto circa l'utilizzo del contributo attraverso la modulistica messa a disposizione all'interno della piattaforma elettronica della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, firmato dal legale rappresentante dell'istituto, entro il semestre successivo al ricevimento del contributo.

La presentazione del rendiconto di attività costituisce condizione di ammissibilità per la eventuale concedibilità del contributo per il successivo anno, a seguito di positiva valutazione della domanda eventualmente presentata degli elementi di cui all'art. 4.

Art. 6

Termini per la presentazione della domanda

A decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi di cui all'art. 1 è presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno.

In sede di prima applicazione della presente circolare, limitatamente all'anno 2021, la domanda è presentata dall'1 al 31 marzo.

Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

La commissione di cui all'art. 3 è nominata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 8

Termini di conclusione della valutazione delle domande

La commissione nominata ai sensi dell'art. 4, conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3, ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 recante “*Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni*”; l'erogazione dei contributi avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione

Art. 9

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 15 del 21 dicembre 2020 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali recante “Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA